

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7- Sicurezza Alimentare

Attivazione nuova linea di imbottigliamento di acqua minerale naturale “Cavagrande” in contenitori di vetro presso lo stabilimento sito in c/da Sciarra – Comuni di Milo e Giarre (CT).

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;

VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale;

VISTO l’art. 68 della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015 n.9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione n.6 del 18 gennaio 2013, e s.m.i;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m. e i., relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;

- VISTO il Decreto Legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, che all'art. 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04 sono il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 contenente "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 12 Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE;
- VISTO il Decreto Legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 di attuazione della Direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzo e la commercializzazione delle acque minerali naturali;
- VISTO il D.P. Reg n. 2766 del 18 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 254 del 14 giugno 2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico alla Dott. ssa Maria Letizia Di Liberti;
- VISTO il D.A. n. 10893 del 11 maggio 1994 con il quale la Ditta ETNA CAVAGRANDE, con sede in Riposto (CT) Corso Italia n. 206, è stata autorizzata all'utilizzo, all'imbottigliamento e alla commercializzazione dell'acqua minerale "Cavagrande", nei tipi "naturale" ed "addizionata con anidride carbonica" in bottiglie di vetro dalla capacità di un litro ed in bottiglie PET da 0,5 e 1,5 litri, nello stabilimento della ditta medesima sito nel territorio del Comune di Milo Contrada Sciara;
- VISTO il D.D.S. n. 375 del 10 marzo 2016 con il quale il D.A. n. 10893 del 11 maggio 1994 è stato volturato da ETNA CAVAGRANDE con sede in Riposto (CT) -Corso Italia 206, alla società CAVAGRANDE S.p.A. con sede in Milo (CT) C.da Sciara, rimanendo autorizzata all'utilizzo, all'imbottigliamento e alla commercializzazione dell'acqua minerale "Cavagrande", nei tipi "naturale" ed "addizionata con anidride carbonica" in contenitori PET da 0,5 – 1 – 1,5 e 2 litri nello stabilimento della ditta medesima sito nel territorio del Comune di Milo (CT) - Contrada Sciara;
- VISTA la nota datata 22 marzo 2019, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 08 aprile 2019 al n. 29740, con la quale la società CAVAGRANDE S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione all'imbottigliamento di acqua minerale "Cavagrande" in contenitori di vetro in diversi formati, mediante l'utilizzo di una nuova linea di imbottigliamento che sarà installata nello stabilimento esistente all'interno dell'edificio ubicato nel comune di Giarre (CT);
- VISTA la nota datata 4 marzo 2020, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 6 marzo 2020 al n. 8507, con la quale la società CAVAGRANDE S.p.A. ha comunicato la conclusione dei lavori di realizzazione della nuova linea di imbottigliamento;
- VISTA la nota datata 20 marzo 2020, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 25 marzo 2020 al n. 10990, con la quale la società CAVAGRANDE S.p.A. ha inviato la documentazione relativa alle planimetrie e la relazione tecnico-descrittiva ed il manuale di HACCP aggiornato;
- VISTA la nota dell'ASP di Catania prot. n. 46144/DP del 13 marzo 2020, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 10248 del 18 marzo 2020, con la quale invita la società CAVAGRANDE S.p.A. a fare pervenire la necessaria documentazione al fine del rilascio del parere inerente i requisiti igienico sanitari;
- CONSIDERATO che con nota di questo Servizio prot. n. 19943 del 22 maggio 2020 la società CAVAGRANDE S.p.A. è stata invitata a trasmettere al competente Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania la richiesta documentazione;
- VISTA la nota di riscontro datata 27 maggio 2020, assunta al protocollo di questo Dipartimento al

n. 20085 del 28 maggio 2020, con la quale la società ha trasmesso all'ASP di Catania la documentazione, richiedendo la data del sopralluogo;

VISTA la nota prot. 123524/DP del 7 agosto 2020, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 28738 del 7 agosto 2020, con la quale il SIAN dell'ASP di Catania, effettuati i sopralluoghi, ha espresso il nulla osta all'attivazione di una nuova linea di imbottigliamento di acqua minerale Cavagrande, in contenitori di vetro in diversi formati, come descritta negli elaborati grafici e nella relazione tecnica;

RITENUTO di dover procedere all'integrazione e modifica del D.D.S. n. 375 del 10 marzo 2016 per l'attivazione di una nuova linea di imbottigliamento di acqua minerale "Cavagrande" in contenitori di vetro in diversi formati;

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa e ai soli fini igienico-sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi ed il possesso di altre licenze od autorizzazioni che per disposizione normativa dovessero altresì essere conseguite, ad integrazione e modifica del D.D.S. n. 375 del 10 marzo 2016, con il quale la società CAVAGRANDE S.p.A. rimane autorizzata all'utilizzo, all'imbottigliamento e alla commercializzazione dell'acqua minerale "Cavagrande", nei tipi "naturale" ed "addizionata con anidride carbonica" in contenitori PET da 0,5 – 1 – 1,5 e 2 litri, con il presente Decreto si autorizza alla società CAVAGRANDE S.p.A., con sede in contrada Sciara del comune di Giarre (CT), la nuova linea di imbottigliamento di acqua minerale "Cavagrande", in contenitori di vetro in diversi formati, come descritta negli elaborati grafici e nella relazione tecnica.

Articolo 2

Il mantenimento del provvedimento in argomento resta subordinato nel tempo alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dall'impresa alimentare CAVAGRANDE S.p.A.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del dipartimento di prevenzione della competente Azienda Sanitaria Provinciale dovranno avvenire in conformità con quanto previsto dai regolamenti citati in premessa.

Il presente decreto verrà inviato al Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'A.S.P. di Catania per la notifica alla ditta interessata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 26/08/2020

Il Dirigente Generale
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)

Il Dirigente del servizio
(D.ssa Daniela Nifosi)